

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI

Provincia di Treviso

PARERE N. 8/2019

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 24/06/2019 AVENTE PER OGGETTO "BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO E DUP 2019-2021. ARTICOLI 175 E 193 DEL D.LGS. 267/200. ASSESTAMENTO GENERALE E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO.

L'ORGANO DI REVISIONE

dott. CLAUDIO PICCIN

Ricevuto in data 24/07/2019 la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 24/07/2019 ad oggetto: "Bilancio di previsione finanziario e DUP 2019-2021. Articoli 175 e 193 del D.Lgs. 267/2000. Assestamento generale e verifica degli equilibri di bilancio".

In data 29/12/2018 il Consiglio Comunale con delibera n. 43 ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021 (cfr parere n. 10 del 19/12/2018).

In data 29/04/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto 2018 (cfr parere n. 3 del 09/04/2019), determinando un risultato di amministrazione di euro 813.838,56 così composto:

fondi accantonati	per euro 248.322,97;
fondi vincolati	per euro 463.373,59;
fondi destinati agli investimenti	per euro 20.000,00;
fondi disponibili	per euro 82.142,00.

Dopo l'approvazione del rendiconto il Consiglio Comunale ha approvato n. 2 ratifiche di variazioni di bilancio approvate in via d'urgenza dalla Giunta Comunale (delibere di Giunta Comunale n. 31 del 20/04/2019 e n. 54 del 18/05/2019 ratificate rispettivamente con delibere di Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2019 e n. 19 del 22/05/2019), oltre a quella implicita (Arconet non la considera ancora tale però) effettuata a seguito del riaccertamento ordinario dei residui ai fini del rendiconto 2018 per cui determinate somme in entrata ed in uscita sono state re imputate nel bilancio 2019-2021, esercizio finanziario 2019.

La Giunta ha effettuato le seguenti variazioni che non sono di competenza del Consiglio:

Delibera n. 2 del 26/01/2019 (1^ variazione residui attivi e passivi e contestuale prima variazione alle dotazioni di cassa esercizio finanziario 2019)

Delibera n. 39 del 29/04/2019 ((1^ variazione al PEG 2019-2021 e contestuale seconda variazione alle dotazioni di cassa esercizio finanziario 2019)

Delibera n. 59 del 22/05/2019 (2^ variazione al PEG 2019-2021 e contestuale terza variazione alle dotazioni di cassa esercizio finanziario 2019).

Il Responsabile del Servizio Finanziario non ha effettuato variazioni di sua competenza ai sensi dell'art. 175, comma 5 – quater lettera a), T.U.E.L

In data 25/07/2019 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico prende atto di aver richiesto informazioni circa:

- a. la relazione dei responsabili di settore sull'andamento delle entrate;
- b. la relazione del legale rappresentante degli organismi partecipati soggetti al controllo analogo sullo stato di attuazione degli obiettivi, sull'andamento della gestione e su possibili squilibri economici;
- c. la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio dei responsabili dei servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;
- d. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- e. la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- f. l'aggiornamento del prospetto dimostrativo della possibilità di raggiungere gli obiettivi del pareggio di bilancio;
- g. il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del contenimento delle spese di personale.

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Con nota del 17/07/2019 il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai (Dirigenti) ed ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

- l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2018 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art.1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016;
- il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

I Responsabili di Area in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

Per quanto riguarda gli organismi partecipati non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016 (l'importo stanziato nel bilancio 2019-2021 è di € 500,00 per ciascuna annualità).

Il Revisore Unico prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, l'accantonamento risulta congruo in base alla verifica dell'andamento delle entrate come da principio contabile 4/2.

Con la presente variazione viene prevista la possibilità di svincolare quota di fondo crediti di dubbia esigibilità (pari ad € 110.000,00 su un totale di € 230.000,00) accantonata nell'avanzo di amministrazione 2018 in quanto non necessaria alla copertura dei residui attivi di dubbia esigibilità, anche nella considerazione del fatto che € 50.000,00 vengono applicati al bilancio di previsione 2019-2021, esercizio finanziario 2019, portando il fondo di dubbia esigibilità relativo al bilancio di previsione a complessivi € 216.000,00.

In merito alla congruità degli accantonamenti al fondo rischi il Revisore Unico rileva che non sono rilevabili rischi alla data attuale e che l'importo stanziato nel bilancio 2019-2021 è di € 500,00 per ciascuna annualità.

Con l'operazione di assestamento si intende applicare ulteriori quote di avanzo di amministrazione:

fondi accantonati	per euro 122.493,32;
fondi vincolati	per euro 1.342,44;
fondi destinati agli investimenti	per euro 20.000,00;
fondi disponibili	per euro 40.000,00.

Il Revisore Unico procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate, **per titoli**, come segue:

TITOLO	ANNUALITA' 2019 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
--------	----------------------------	------------------	----------------	--------------------

	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	52.054,80	-	52.054,80
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	555.108,58	-	555.108,58
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	462.000,00	183.835,76-	645.835,76
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			-
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2.210.212,00	51.849,30	2.262.061,30
2	Trasferimenti correnti	162.000,00	15.995,53	177.995,53
3	Entrate extratributarie	528.175,94	-34.200,00	493.975,94
4	Entrate in conto capitale	1.358.291,84	195.000,00	1.553.291,84
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.384.000,00	-	1.384.000,00
6	Accensione prestiti	250.000,00	-	250.000,00
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	300.000,00	-	300.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	967.746,85	-	967.746,85
	Totale	7.160.426,63	412.480,59	7.572.907,22
	Totale generale delle entrate	8.229.590,01	412.480,59	8.642.070,60

	Disavanzo di amministrazione			-
1	Spese correnti	2.856.284,99	207.480,59	3.063.765,58
2	Spese in conto capitale	3.944.400,42	205.000,00	4.149.400,42.
3	Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-
4	Rimborso di prestiti	161.157,75	-	161.157,75
5	Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere	300.000,00	-	300.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	967.746,85	-	967.746,85
	Totale generale delle spese	8.229.590,01	412.480,59	8.642.070,60
	SALDO DI CASSA	527.704,70	-	527.704,70

Il Revisore unico attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al Dup.

Le variazioni di cassa consequenziali alla presente variazione di competenza al bilancio di previsione 2019-2021 esercizio finanziario 2019 saranno operate con apposita delibera di Giunta Comunale seguente la presente delibera di Consiglio Comunale.

Il Revisore ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel continuano ad essere assicurati, per come dimostrato nell'allegato C) alla succitata proposta di delibera.

ANNO 2020

1. FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE

Maggiori entrate correnti

41.668,00

	Minori entrate correnti	€	<u>-0,00</u>
a	Differenza	€	41.668,00
	Maggiori spese correnti	€.	41.668,00
	Minori spese correnti	€	<u>-0,00</u>
b	Differenza	€	41.668,00
	DIFFERENZA (a – b)	€.	0,00

ANNO 2021

1. FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE

	Maggiori entrate correnti		32.148,00
	Minori entrate correnti	€	<u>-0,00</u>
a	Differenza	€	32.148,00
	Maggiori spese correnti	€.	32.148,00
	Minori spese correnti	€	<u>-0,00</u>
b	Differenza	€	32.148,00
	DIFFERENZA (a – b)	€.	0,00

Per quanto riguarda la gestione dei residui la situazione è la seguente:

	residui 31/12/18	riscossioni	minori/maggiori residui	residui alla data della verifica
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	739.580,46	504.139,83	0,00	235.440,63
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	24.122,99	20.522,99	0,00	3.600,00
Titolo 3 - Entrate extratributarie	52.080,77	8.533,72	0,00	43.547,05
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	801.635,65	254.939,68	0,00	546.695,97

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	1.617.419,87	788.136,22	0,00	829.283,65
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	8.569,56	8.569,56	0,00	0,00
Totale titoli	1.392.488,00	796.705,78	0,00	829.283,65

	residui 31/12/18	pagamenti	minori residui	residui alla data della verifica
Titolo 1 - Spese correnti	453.773,68	389.678,42	-1.081,76	63.013,50
Titolo 2 - Spese in conto capitale	675.169,81	622.851,86	0,00	52.317,95
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	1.128.943,49	1.012.530,28	-1.081,76	115.331,45
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	7.116,99	7.115,89	0,00	1,10
Totale titoli	1.136.060,48	1.019.646,17	-1.081,76	115.332,55

Il Revisore Unico, prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri e sul pareggio di bilancio.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati alla data del 22/07/2019;

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Belluno, 25/07/2019

IL REVISORE DEI CONTI

dott. Claudio Piccin



